



COMUNE GIARDINI NAXOS

(Provincia di Messina)

OPERE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO E LUNGOMARE DI GIARDINI NAXOS
RIPASCIMENTO DELL'AREA A RISCHIO EROSIONE COSTIERA
ANTISTANTE IL LUNGOMARE TISANDROS-NAXOS



TAVOLA
18

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2014

scala

data
Ottobre 2014

Amministrazione
Comunale

Progettisti

R.T.P. :

Dott. Ing. Adolfo Veroux (capogruppo)

Geom. Bonsignore Mario (componente)

Geom. Gualtieri Salvatore (componente)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(Provincia di Messina)

OPERE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO E LUNGOMARE DI GIARDINI NAXOS - RIPASCIMENTO DELL'AREA A RISCHIO EROSIONE COSTIERA ANTISTANTE IL LUNGOMARE TISANDROS-NAXOS

(manutenzione, a seguito di monitoraggio, delle opere eseguite con il primo stralcio del progetto di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzata al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale).

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Importo dei lavori	€.	467.906,22
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8.443,20
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	476.349,42
Importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	- 23.834,27
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	- 8.443,20
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€.	444.071,95

CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'intervento è la salvaguardia dell'abitato e del lungomare Tisandros nel Comune di Giardini Naxos, interessato da fenomeni diffusi di erosione costiera. Il tratto di spiaggia oggetto di ripascimento è proprio quello sottostante il lungomare Tisandros compreso tra i due pennelli trasversali emersi esistenti.

Il tratto di costa interessato dall'intervento è compreso interamente nel territorio comunale di Giardini Naxos. La Baia di Giardini-Naxos-Taormina costituisce una unità fisiografica a se stante, geometricamente ben definita con orientamento a Sud-Est / Est. La Baia è delimitata tra il Capo Schisò a Sud e Capo Taormina a Nord e la distanza tra i Capi è di circa tre chilometri; la fascia costiera del Comune di Giardini Naxos si estende procedendo da Nord verso Sud, all'interno della Baia dalla foce del torrente Sirina sino a Capo Schisò ed all'esterno della Baia da Capo Schisò alla foce del fiume Alcantara.

Nell'area in esame è inoltre presente una barriera soffolta realizzata con altro intervento, che rende di fatto il mare di fronte alla spiaggia da ricostruire come un bacino chiuso.

La particolare conformazione della baia di Giardini Naxos e l'esposizione prevalente ai venti dominanti da Est e da Nord-Est, determina il trasporto dei sedimenti erosi verso sud causando l'insabbiamento della zona centrale del porto di Schisò. Poiché il punto più ecologico e naturale di captazione del materiale sabbioso è situato ai limiti della zona attiva di trasporto longitudinale, si è scelto di dragare proprio dall'area del porticciolo di Schisò, soggetto ad insabbiamento.

Il progetto prevede un dragaggio teorico pari a 17.293,60 mc.

Nell'area di dragaggio in progetto è da eseguire preliminarmente un'attività di caratterizzazione propedeutica ai lavori di ripascimento finalizzata a confermare l'idoneità dei sedimenti stessi ai fini del ripascimento. L'esecuzione del dragaggio e del successivo ripascimento con i sedimenti provenienti dalla zona individuata dal progetto, resta comunque condizionato dall'esito delle analisi di caratterizzazione dei sedimenti da dragare e solo nel caso di una loro idoneità ai sensi delle normative vigenti.

Qualora le risultanze della caratterizzazione escludessero la possibilità di utilizzare i sedimenti caratterizzati, il dragaggio, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà essere eseguito in altra zona, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere da parte della stazione appaltante stessa.

Il presente intervento di ripascimento, causato dall'arretramento della linea di riva in questo tratto di litorale, è finalizzato alla ricostruzione della spiaggia antistante il lungomare Tisandros, naturale completamento dell'intervento di realizzazione della barriera soffolta.

Per l'attuazione dell'intervento di ripascimento, atto a creare il profilo di spiaggia secondo le sezioni di progetto, **necessita il versamento di complessivi 24.609,98 mc. di sabbia. Per ottenere tale quantità necessitano mc. 14.699,56 provenienti dal dragaggio e mc. 11658,98 proveniente da cava.**

L'intervento che è oggetto del presente capitolato comprende le seguenti opere e lavorazioni:

- dragaggio della zona interna al porticciolo Schisò;
- ripascimento dell'arenile sottostante il lungomare Tisandros.

Le attività descritte dovranno essere necessariamente eseguite con idonei mezzi marittimi, fatta eccezione per quanto attiene il livellamento dei materiali posti in opera nelle zone di ripascimento che sarà eseguito con mezzi terrestri. L'impresa ha ampia facoltà di adottare le proprie tecnologie operative.

Art. 2 – IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

2.1 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo a base d'appalto dei lavori a misura compresi nel presente appalto, ammonta presuntivamente a **euro 444.071,95** (euro quattroquarantaquattromilasettantuno/95), dei quali:

	Descrizione	Importo (euro)
a)	per lavori a misura	€ 467.906,22
b)	per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.443,20
	Importo totale lavori	€ 476.349,42
c)	per oneri incidenza costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ - 23.834,27
d)	per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ - 8.443,20
	TOTALE lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 444.071,95

L'importo contrattuale sarà determinato dall'importo dei lavori, risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, corrispondente all'importo totale definito alla lettera a) ribassata della percentuale offerta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla lettera b) e non soggetto a ribasso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall' allegato XV punto 4.1 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Con riferimento all'importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 – **Importo per le categorie di lavoro a misura**

N.	Descrizione	Importo (euro)
1	Scavo subacqueo	€ 186.700,88
2	Sabbia da cava	€ 225.368,08
3	Stesa di sabbia	€ 55.767,26
4	Oneri sicurezza non compresi nelle voci di elenco prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 8.443,20
TOTALE IMPORTI		€ 476.349,42

2.2. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle normative vigenti. L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Le voci dell'elenco prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare rimando nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

In caso di varianti in corso d'opera, per le eventuali nuove voci di elenco prezzi, si procederà secondo quanto stabilito all'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.

2.3 Variazione degli importi

Le cifre del presente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori, potranno variare sia in più che in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta o prezzi diversi da quelli riportati nell'elenco che fa seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La determinazione del corrispettivo è a misura ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 come modificata e integrata dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

L'importo dei lavori in appalto comprende tutti gli oneri della sicurezza conteggiati quali apprestamenti ed oneri vari.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente appalto non sono imponibili ai fini del pagamento dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 26.6.1990 n°165, nonché dell'art. 9 del D.P.R. 26/10/1972 n°633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda le forniture e le prestazioni necessarie per l'ammodernamento ed ampliamento del porto di Giardini Naxos (me), finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'intera area portuale, qui appresso sommariamente descritti:

N.	Lavori	Descrizione sommaria
1	Dragaggio	E' previsto il dragaggio all'interno del porto di Schisò interessato da fenomeni di insabbiamento. Il progetto prevede un dragaggio teorico pari a 17.293,60 mc.
2	Fornitura di sabbia per ripascimento.	Fornitura di sabbia da cava di opportuna granulometria e composizione per integrazione sedimenti da dragaggio, per un totale di mc. 11658,98.
4	Ripascimento spiaggia	l'attuazione dell'intervento di ripascimento, atto a creare il profilo di spiaggia secondo le sezioni di progetto, necessita il versamento di complessivi 24.609,98 mc. di sedimenti in parte proveniente dal dragaggio e in parte da cave naturali.

Con riferimento all'art. 61, comma 3, del D.P.R. n° 207 del 5 maggio 2010 e ss.mm.ii. (d'ora in poi DPR n. 207/2010), la categoria che identifica i lavori da appaltare è la **OG7** e con riferimento all'art.61 comma 4 del DPR n° 207/2010 la classifica richiesta è la **“II”**. Non sono previste opere scorporabili.

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto risultano dai disegni, indicazioni ed elaborati allegati, nonché da quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.

I disegni allegati e le prescrizioni riportate nel presente Capitolato, definiscono l'ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le forme e le dimensioni delle opere come riportato negli elaborati progettuali allegati al presente progetto esecutivo. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse del buon esito e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per pretese di compensi o indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Art.5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI – SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- lettera d'invito alla gara;
- copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- verbale di aggiudicazione della gara;
- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- il presente capitolato speciale d'appalto;
- i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 43, comma 10, del DPR. n.207/2010;
- i piani operativi di sicurezza redatti dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h e allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e dell'articolo 40 comma 1 del DPR n.207/2010;
- i cronoprogrammi;
- tutti gli elaborati grafici, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, dettagliatamente di seguito elencate:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- COROGRAFIA – ORTOFOTO
- BATIMETRIA GENERALE
- AREA DRAGAGGIO - Planimetria generale stato di fatto con traccia delle sezioni
- AREA DRAGAGGIO – Sezioni stato di fatto – computo dei volumi
- AREA RIPASCIMENTO - Planimetria generale stato di fatto con traccia delle sezioni
- AREA RIPASCIMENTO – Sezioni stato di fatto – computo dei volumi
- AREA DRAGAGGIO - Planimetria generale di progetto con traccia delle sezioni
- AREA DRAGAGGIO – Sezioni di progetto – computo dei volumi
- AREA RIPASCIMENTO - Planimetria generale di progetto con traccia delle sezioni (1^a fase)
- AREA RIPASCIMENTO – Sezioni di progetto (1^a fase) – computo dei volumi
- AREA RIPASCIMENTO - Planimetria generale di progetto con traccia delle sezioni (2^a fase)
- AREA RIPASCIMENTO – Sezioni di progetto (2^a fase) – computo dei volumi
- Studio su modello matematico clima ondosso – campi di corrente – evoluzione morfologica
- Elenco dei Prezzi
- Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati (cronoprogramma, planimetrie)
- Piano di Manutenzione – Piano di monitoraggio
- Computo presidi di sicurezza - Incidenza Percentuale Manodopera

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 – QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., in conformità all'art. 61 comma 3 e 4 del DPR n.207/2010 e all'allegato A di detto DPR è richiesta la qualificazione per la categoria **OG7 Opere Marittime**, e la classifica richiesta è la **"II"**.

Art. 7 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 2, regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 554/1999 e s.m.i., l'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135 e 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 9 – RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR n. 207/2010 nonché 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 11 – DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Art. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione di tutte le opere previste viene affidata mediante unico appalto ed ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante dal verbale da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La facoltà della Stazione Appaltante di procedere in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, allorché l'urgenza sia circoscritta all'esecuzione di alcune di esse.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore potrà chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso potrà essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00.

L'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; dovrà inoltre, trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare, entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla data di stipula del contratto, un **"programma esecutivo"** ai sensi dell'art.43 comma 10 del DPR n.207/2010 in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto. Nel caso in cui si proceda alla "consegna della prestazione" prima della stipulazione del contratto, il "programma esecutivo" dovrà essere presentato in tale sede di "consegna della prestazione".

Il programma esecutivo dovrà essere espressamente accettato dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento. La sua mancata consegna nel termine prescritto dal presente articolo, conferisce alla stazione

appaltante il potere di dichiarare risolto il contratto in danno dell'aggiudicatario.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Nell'area di dragaggio in progetto è da eseguire preliminarmente un'attività di caratterizzazione propedeutica ai lavori di ripascimento finalizzata a confermare l'idoneità dei sedimenti stessi ai fini del ripascimento.

L'esecuzione del dragaggio e del successivo ripascimento con i sedimenti provenienti dalla zona individuata dal progetto, resta comunque condizionato dall'esito delle analisi di caratterizzazione dei sedimenti da dragare e solo nel caso di una loro idoneità ai sensi delle normative vigenti.

Per tali motivi sarà eseguita una consegna parziale per l'esecuzione dei carotaggi e delle analisi. Qualora le risultanze della caratterizzazione confermassero l'idoneità dei sedimenti da dragare caratterizzati, la stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori di dragaggio e ripascimento, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni.

Art. 13 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in complessivi giorni 180** (in lettere centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto, ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del DPR n° 207/2010 (crono programma), della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di giorni 30 (trenta) naturali.

Sarà facoltà dell'Amministrazione prorogare il termine di cui trattasi, quando le suddette condizioni meteo marine si protraggono complessivamente per oltre 15 giorni nell'arco dell'intero periodo di esecuzione contrattuale.

Si considerano "condizioni meteo marine avverse" e quindi giornate non lavorabili, quelle con presenza di un'onda significativa di altezza Hm0 superiore a 0,60 ml, registrata attraverso la boa ondometrica posta al largo di Catania, della Rete Ondometrica Nazionale (RON).

Il suddetto dato dell'altezza d'onda significativa Hm0 è desumibile consultando il sito Internet <http://catania.telemisura.it>

Nel caso di disattivazione di tale strumento meteo-marino o inattività del sito indicato, per il conteggio delle giornate con "condizioni meteo marine avverse", si farà riferimento ai dati desunti dalle osservazioni visive dei preposti al controllo delle opere dell'Ufficio di D.L., in contraddittorio con quanto riportato sul libro di bordo dei mezzi marittimi, qualora impiegati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai casi di fermo del mezzo dovuto a dette condizioni avverse come sopra definite.

In ogni caso, sarà cura dell'impresa con apposite comunicazioni, dichiarare i giorni di non operatività per cause meteo marine avverse attraverso l'immediata comunicazione, via fax o via email all'Ufficio di D.L., da effettuarsi obbligatoriamente entro le ore 10 della mattina del giorno stesso dichiarando che i mezzi impiegati per i lavori di che trattasi, rimarranno inattivi per le cause suddette. Non verranno prese in considerazione quelle comunicazioni ricevute oltre il termine suddetto. Sarà cura dei preposti al controllo delle opere della D.L. verificare quanto dichiarato dall'Impresa. Per i giorni festivi o prefestivi (sabato, domenica e feste comandate) le condizioni meteomarine avverse saranno desunte dalla consultazione della boa suddetta.

Tale procedura, se rispettata, permetterà alla D.L. di concedere, su richiesta dell'impresa esecutrice, la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, per tanti giorni quanti quelli eccedenti i 15 previsti.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei crono-programmi dei lavori che potranno fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 145, comma 1, del DPR n.207/2010, con i limiti in esso e, quindi, nella **misura dello 0,50xmille** dell'ammontare netto contrattuale.

Nei casi di inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'apposito articolo del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità degli appositi articoli relativi alle penali.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del contratto.

CAPITOLO II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritenga più opportuno e conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri e degli interessi dell'Amministrazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR. n.207/2010, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 15 giorni dalla stipula del contratto, un proprio programma esecutivo dettagliato anche indipendente dal crono programma di cui all'art.40 comma 1 del DPR n.207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il suddetto programma esecutivo sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- f) per esigenze di funzionamento delle attività portuali che potrebbero pregiudicare temporaneamente l'esecuzione di una o più lavorazioni previste.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del DPR. n.207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c), del DPR. n.207/2010, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 15 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per le cave di approvvigionamento, l'esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le modalità e gli oneri necessari per l'apertura di eventuali cave di prestito per opera pubblica (ai sensi della L.R. n.71/97, art. 6 comma 2 , lett. e - "Direttiva per le cave di prestito") sono interamente a carico dell'aggiudicatario, il quale non potrà chiedere alcuna proroga sui tempi contrattuali a seguito di eventuali ritardi dovuti al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo esecutore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all' art. 8, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora specificata nello stesso articolo.

Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESA DEI LAVORI

Art.17 - SOSPENSIONE – RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli n. 158 comma 1 e 159 del DPR n.207/2010, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del DPR. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

L'Appaltatore avrà diritto ad una sospensione del tempo contrattuale anche nel caso in cui l'ARPA, Agenzia preposta al campionamento dei sedimenti, consegnerà i risultati con un tempo superiore ai 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei campioni. Parimenti l'Appaltatore non potrà nulla pretendere per questo tipo di sospensione.

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, DPR. n.207/2010, si procede a norma del successivo art. 190 del DPR n.207/2010.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 (quarantacinque) giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, DPR. n.207/2010.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 158, 159 e 160 del DPR. n.207/2010.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione Appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 25 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere, ai sensi dell'art. 159 comma 8 e successivi del DPR n.207/2010, la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione Appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

CAPITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Amministrazione Appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale, se non previsto da precise disposizioni legislative vigenti.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 3, **un importo non inferiore a € 70.000,00 (euro settantamila/00)** entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, la D.L. dovrà redigere la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emetterà, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta del 0,50% (art. 7 Cap. Gen. 145/00) da liquidarsi in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del DPR. n.207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni (escluso il periodo di fermo cantiere di cui sopra), per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Qualora le risultanze della caratterizzazione escludessero la possibilità di utilizzare i sedimenti caratterizzati, il dragaggio ed il successivo ripascimento e spianamento, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potranno non essere eseguiti senza che l'appaltatore possa nulla pretendere da parte della stazione appaltante stessa; in tal caso sarà emesso unico SAL a compenso delle lavorazioni eseguite.

Art. 19 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro giorni 60 (sessanta) dalla data del relativo certificato di ultimazione sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del successivo comma 3.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine indicato, o se lo firmerà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si riterrà da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento dovrà redigere, in ogni caso, una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo relativo ai pagamenti (Pagamenti in acconto), del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141 –comma 9 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dall'art.124 del DPR n.207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo ai sensi dell'art.141, comma 3 del DPR n.163/2006

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 20 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E NEI PAGAMENTI

Non saranno dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 18 ("pagamenti in acconto") del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano

all'appaltatore gli interessi di mora di cui all'art.144 del DPR n.207/2010 nella misura stabilita annualmente con apposito Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Non saranno dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spetterà all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito DM di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provvederà contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 21 – PAGAMENTI A SALDO

Non saranno dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo ultimo termine spetteranno all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 22 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 24 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti corrisposti all'appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali sub-appaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili.

A tale proposito, l'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori di cui al presente appalto, specificando l'intestazione del conto corrente, le coordinate dello stesso, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto e dichiarando l'assunzione dell'obbligo di rispetto, per tutti i sub-pagamenti di fornitori e sub-appaltatori, della piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della stessa Legge.

CAPITOLO V - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Art. 25 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

25.1 **Valutazione dei lavori a misura.**: La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

Gli oneri per la sicurezza vengono sempre individuati dalla percentuale riferita al totale delle lavorazioni effettuate a misura.

25.2 **Valutazione dei lavori in economia** :La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 26 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non è prevista la contabilizzazione dei materiali e manufatti forniti a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

I materiali e i manufatti a piè d'opera rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art.27 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DI ELENCO - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono comprensivi:

- a) per i materiali pronti all'uso a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

CAPITOLO VI – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - CAUZIONE PROVVISORIA

In base all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è pari a 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, secondo quanto disposto dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Amministrazione Appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 30 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo n.63 del DPR n.207/2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'Appaltatore abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla III;
- b) l'Appaltatore sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'Appaltatore abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

Art. 31 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del DPR n.207/2010, per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro di cui il 70% per opere oggetto del presente intervento e il 30% per opere pre-esistenti; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Tale polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e dall'articolo 128, del DPR. n.207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo verrà disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. La suddetta garanzia fideiussoria è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art. 124 del DPR. n.207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 33 - DIRETTORE DEI LAVORI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 147 del DPR. n.207/2010, può istituire un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 152 del DPR. n.207/2010 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio dovrà necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Art. 34 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO O SCAVO

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non necessari, a giudizio della Direzione dei Lavori, alla realizzazione dell'opera e, pertanto, non riutilizzati e/o riutilizzabili in cantiere, restano nella disponibilità dell'appaltatore che ne acquisisce la proprietà, con l'obbligo del corretto smaltimento.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto ed a sua integrazione, i sopra citati materiali devono essere quindi trasportati e conferiti in discarica autorizzata a cura, spese e sotto la piena e completa responsabilità dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato di ogni onere con i corrispettivi contrattuali previsti.

I materiali provenienti da scavi o demolizioni ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori per essere riutilizzati, resteranno invece di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i.).

Art. 35 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore storico, archeologico, artistico inclusi i frammenti rinvenuti casualmente durante la realizzazione di lavorazioni previste, dovranno essere consegnati dall'appaltatore alla Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà tempestivamente informare la D.L. e allo stesso tempo, in funzione di quanto espressamente autorizzato dalla stessa D.L. e dagli organi preposti alla tutela dei beni storici-architettonici ed archeologici dovrà depositare gli oggetti mobili in idonei locali e provvedere all'adeguata protezione di quanto non risulterà possibile rimuovere.

L'Amministrazione provvederà al rimborso di tutte le spese espressamente ordinate e sostenute dall'Appaltatore per attuare le operazioni speciali finalizzate alla conservazione dei reperti e per la cui esecuzione sia stato, eventualmente, necessario l'intervento di maestranze altamente specializzate (art. 35 Cap. Gen. n. 145/00).

Per quanto concerne rinvenimenti in corso d'opera di cadaveri, tombe, sepolcri e scheletri umani l'impresa dovrà

immediatamente comunicarli alla D.L. e alle forze di pubblica sicurezza; lo stesso vale in caso di ritrovamenti di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi natura. L'appaltatore non potrà alterare quanto ritrovato né demolirlo né rimuoverlo senza specifica autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 36 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, tramite il Direttore dei lavori, nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. e dall'art.161 del DPR n.207/2010

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione Appaltante.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'Appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto; detta circostanza è trattata nell'apposito articolo (Varianti per errori od omissioni) del presente capitolato.
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art. 132, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le varianti dovranno essere valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, coi criteri dettati dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 ricavandoli mediante comparazione con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto o, nel caso in cui ciò non risultasse possibile, deducendoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate sui listini prezzi in vigore alla data dell'offerta, emessi da enti ed organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dall'Ente Appaltante. In assenza di listini, le analisi indirizzate alla formazione dei nuovi prezzi dovranno basarsi sui costi di mercato in contraddittorio. L'Ente

Appaltante, potrà pertanto, riservarsi il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni.

E' opportuno precisare che il prezzo utilizzato per la redazione dell' "Elenco prezzi unitari" di progetto è il "Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici 2013" pubblicato nella GURS n. 13 del 15/03/2013.

I lavori ordinati per iscritto dalla D.L. ed eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto verranno valutati con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al contratto.

Nei casi in cui le opere prescritte non saranno previste nell'elenco di progetto, l'Appaltatore, prima della loro eventuale esecuzione, dovrà per tempo comunicare alla D.L. l'esigenza di ricorrere alla definizione di nuovi prezzi presentando, per questo, una richiesta scritta munita delle analisi e dei dati utili al fine della determinazione dei prezzi. La D.L. non prenderà in considerazione richieste relative alla possibilità di concordare nuovi prezzi inerenti materiali o forniture già ordinati dall'Impresa e/o opere già in corso o concluse.

Nel caso di mancata formazione di nuovi prezzi, l'Appaltatore avrà, in ogni caso, l'obbligo di realizzare i lavori e le forniture prescritte dall'Ente Appaltante; in questo caso la D.L. avrà il compito di contabilizzare tali opere in relazione ai prezzi soggettivamente ritenuti giusti; in assenza di riserve da parte dell'Appaltatore negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intenderanno definitivamente accettati.

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Le lavorazioni previste sono effettuate:

- via mare per quanto riguarda la bonifica, i carotaggi, l'escavo, il trasporto ed il refluo del materiale da ripascimento sulla spiaggia emersa, così come i carotaggi nell'area di dragaggio;
- via terra per quanto riguarda il livellamento e la configurazione delle sezioni di progetto del materiale da ripascimento.

Sarà cura della Stazione Appaltante nominare il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (art. 90, c.4 e 5 D.Lgs. 81/08), qualora necessario ai sensi delle vigenti disposizioni. In fase di progettazione si prevede che i lavori vengano eseguiti da un'unica impresa.

Resta a cura dell'Impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, se necessario, (art. 131, c.2, let. b) D.Lgs. 163/06 ed il Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, c.1, let. g) D.Lgs. 81/08). È a cura del responsabile dei Lavori la verifica di idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori ai sensi dell'art. 90, c. 9, Art. 97 e All XVII D.Lgs. 81/08.

L'Appaltatore, qualora sia autorizzato ad adottare lavorazioni diverse da quelle previste in progetto, è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dall'art.151 del DPR n.207/2010 applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere e le disposizioni richiamate negli articoli che seguono.

Art. 41 – PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento qualora predisposto dal coordinatore per la sicurezza, se nominato, e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (in seguito DLgs 81/2008). Il piano di sicurezza e coordinamento, se predisposto, risponderà alle prescrizioni di cui all'art.100 del D.lgs 81/2008 e all'allegato XV del decreto legislativo stesso.

Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e dell'art. 131, comma 4 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Ai sensi dell'art.131, comma 2, lett. b, del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii., l'Appaltatore dovrà predisporre un Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) nel caso in cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) non sia previsto per legge.

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, l'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, eventuali proposte integrative del PSC quando previsto, il PSS quando non sia previsto il PSC e i Piani Operativi di Sicurezza (POS) della propria impresa e quello di eventuali altre imprese interessate dalle lavorazioni.

Art. 42 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il piano operativo di sicurezza, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'art. 131, comma 2, lettera b), del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'apposito articolo (Piani di sicurezza) del presente capitolato, previsto dall'art. 89 let. H del DLgs n.81/2008 e dall'art.131, comma 2 – lett. C del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. o del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione o, in sua assenza, alla Stazione Appaltante.

Art. 43 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela per la protezione e la sicurezza dei lavoratori di cui all'art.95 del DLgs n.81/2008, con particolare riferimento al Titolo II – Luoghi di Lavoro, al Titolo III Capo I – Attrezzature di Lavoro – Capo II – Dispositivi di Protezione Individuale e Capo III – Impianti ed Apparecchiature Elettriche, nonché al Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili del medesimo DLgs 2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia, quindi al citato Testo Unico riguardante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al DLgs 09 aprile 2008, n.81.

Ai sensi degli art. 26, 96 e 97 del DLgs n.81/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art.97 e allegato XVII al DLgs n.81/2008);
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 - SUBAPPALTO E COTTIMO

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 170 del DPR n.207/2010, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Sempre ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

c) che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/06 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98);

e) al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità procompetitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto l'Appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

d) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e,

quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

e) l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni elencate nel citato art.118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 45 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto – legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

CAPITOLO X – MANODOPERA

Art. 46 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Ai sensi dell'art. 5, del DPR n.207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.14 del Dlgs 81/2008, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 81/2008, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 199 del DPR n.207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art.145 comma 3 del DPR n.207/2010, è applicata la penale di cui all'art. 13 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale ai sensi dell'art 145 comma 7 del DPR n.207/2010. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nell'apposito articolo (Termini per il collaudo e la regolare esecuzione) del presente capitolato.

Art. 48 – CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del DPR n.207/2010, il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 49 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Ai sensi dell'art. 230 del DPR n.207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente e comunque prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso esecutore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Nel corso di consegna anticipata, l'Appaltatore si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria gratuita sino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo ed all'emissione del relativo certificato.

Art. 50 - CONTROLLI – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni,

gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata e le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 51 – TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e deve aver luogo entro mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione, ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi..

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante, prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Amministrazione Appaltante si riserva di nominare il collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera.

Ai sensi dell'art. 219 del DPR n.207/2010, e dell'art. 141 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria che dovrà essere corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo.

L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPITOLO XII - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 52 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR n.207/2010

Per cui nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni da quello dell'evento a pena di decadenza del diritto di risarcimento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

E' onere dell'Appaltatore dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteorologiche estreme (ad esempio tramite convenzione con l'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter disporre per tempo e con le dovute cautele ad un'adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere non ancora allo stato finito potrebbero subire danni.

In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 53 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, possono essere deferite ad arbitri come riportato nei termini dell'art. 241, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del D.Lgs. 163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, l'appaltatore può richiedere gli interessi legali. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, l'appaltatore può richiedere gli interessi legali.

Art. 54 – SCIoglimento/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - FUSIONI E CONFERIMENTI

L'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., artt. 118 e 119 del D.P.R. 554/1999 e art. 134, comma 1, D.Lgs. 163/2006.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 gg (trenta giorni) naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Inoltre, la Stazione Appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06 per come stabilito dal D.Lgs 81/08. Nei casi di cui all'art. 135 del D.Lgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto

previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/06. Nei casi di cui all'art. 137 del D.Lgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla Stazione Appaltante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori (art. 116 D.Lgs. 163/2006), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 dell'art. 116 D.Lgs. 163/2006, produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende, secondo le disposizioni della Legge 31/01/1992 n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'art. 6 della Legge 23/07/1991 n. 223.

Art. 55 – RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 56 - OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione di tutte le leggi, regolamenti e norme che regolano la materia, che si dichiarano conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato.

CAPITOLO XIII – NORME FINALI

Art. 57 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00 (per le parti ancora vigenti), a quelli del Dlgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e a quelli del DPR n.207/2010, e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

2) gli eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, mantenimenti e smontaggi a fine lavori, la sistemazione delle sue strade e piste di servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;

4) le spese per la bonifica da ordigni bellici di ulteriori aree di cantiere, al di fuori di quelle individuate e delimitate negli elaborati grafici di progetto, compresa una fascia perimetrale esterna a dette aree di almeno 20 m; si intendono comprese anche le operazioni di prospezione diretta nonché le eventuali spese per le attività preliminari di ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;

5) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

6) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nonché i segnalamenti per la navigazione che imporrà l'Autorità Marittima. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

7) la fornitura e manutenzione di recinzioni corredate di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

8) cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione; su posizioni indicate dalla D.L. dovranno essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative alle strutture di difesa costiera, le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti dalle opere da realizzare, ed eventuali sanzioni amministrative per i contravventori.

9) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

10) La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

11) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

12) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

13) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e quello che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riterrà opportuno prescrivere in fase esecutiva;

- 14)** L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle norme vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza del personale di cantiere;
- 15)** la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria (compreso un personal computer portatile con masterizzatore per DVD corredato da: hard disk portatile, stampante a colori, linea telefonica, modem, chiavetta USB per il collegamento ad Internet e per lo scarico ed invio di posta elettronica, fax, macchina fotografica elettronica, per garantire la piena autonomia operativa della Direzione Lavori). Saranno inoltre, allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono, scarichi) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e manutenzione.
- 16)** La fornitura di mezzi di trasporto marittimo/terrestri per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
- 17)** La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato, nonché magazzini per ricovero di attrezzi e materiali.
- 18)** le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- 19)** la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 20)** La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 21)** Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere, ivi comprese le operazioni marittime anche subacquee; per le opere subacquee in particolare dovrà essere utilizzato un sistema di rilevamento continuo su imbarcazione della posizione punti/quota fondo di tipo satellitare o con collegamento automatico con stazione trasmittente sul molo foraneo; tale strumentazione dovrà essere sempre disponibile su richiesta della D.L.-
- 22)** L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Privati, Comuni, Consorzi, Provincia, Capitaneria, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- L'Appaltatore è altresì tenuto a richiedere, presso Amministrazioni ed Enti, permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
- In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- 23)** L'Appaltatore è tenuto a provvedere, ove necessario, all'assistenza archeologica in fase di reperimento del materiale da ripascimento;
- 24)** La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni.
- 25)** Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- 26)** La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 2,00 x 3,00 receranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture nello schema di cui alla tabella 2 con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e sì nuovi tempi.
- Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L. un numero di cartelli adeguato all'estensione del cantiere.
- Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 200,000 per ogni cartello mancante rispetto a quelli prescritti, sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 5,00 al giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

27) i rilievi topografici, batimetrici ed altimetrici di competenza che dovranno essere eseguiti da personale di fiducia della D.L. compresi i rilievi di 1^a e 2^a pianta di controllo in corso di lavoro e di fine lavori, quando richiesti, o ai soli fini del monitoraggio delle opere eseguite e degli effetti che le stesse possono comportare;

28) Gli adempimenti ed oneri derivanti dal D.P.R. 2001 n. 462 e s.mm.ii. riguardante gli impianti elettrici di messa a terra.

29) Gli oneri autostradali derivanti dalla scelta di questo percorso da parte dell'impresa.

30) **TABELLA** – Schema tipo di cartello indicatore:

- o Amministrazione
- o Ufficio competente
- o Titolo generale dell'opera
- o Titolo del lavoro in appalto
- o Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile)
- o Estremi della Legge o del piano
- o Concessione dell'opera
- o Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione all'A.N.C. per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
- o Importo complessivo dei lavori
- o Data di consegna dei lavori
- o Data contrattuale di ultimazione di lavori
- o Progettista
- o Direttore del cantiere
- o Direttore dei Lavori
- o Responsabile del procedimento
- o Responsabile della sicurezza
- o Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.....

31) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi di 15 giorni, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, indicando il genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina.

32) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

33) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

34) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, materiali e forniture, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

35) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere. Il laboratorio dovrà venire diretto e condotto da un dottore in geologia che darà pure tutta la collaborazione necessaria in cava e presso i frantoi e nei prelievi in contraddittorio. La nomina del geologo dovrà essere preventivamente proposta alla D.L. e sarà subordinata al gradimento della D.L. stessa.

36) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

37) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

38) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore;

39) La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

40) l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

41) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante,

l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

42) La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

43) L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

44) La calcolazione di tutti gli impianti provvisori compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.

45) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

46) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

47) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo;

48) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

49) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

50) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

51) L'esecuzione dei rilievi di prima pianta in corso d'opera e finale delle opere sia dell'area di prelievo che di quella di ripascimento, riguardanti la spiaggia emersa ed i fondali fino a 15 m di profondità, da effettuarsi con squadra formata da almeno un tecnico diplomato o laureato, con aiuto, e strumentazione adeguata (Art. 57.21).

I rilievi di prima pianta e fine lavori saranno completi mentre quelli di corso d'opera potranno riguardare settori parziali.

Per l'esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici di competenza sono altresì comprese le spese per:

- mezzi terrestri (automobili, fuoristrada etc.) e marittimi (imbarcazioni semoventi etc.);
- strumenti di misura di precisione per il posizionamento e per il rilievo, sia a mare che a terra, ad esempio Gps differenziale con sistema RTK, ecoscandaglio idrografico, teodolite etc.;
- restituzione su supporto informatico. Dovranno essere indicate le striscie originali e l'interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.25 m;
- determinazione del livello medio mare secondo quanto descritto nell' art 68 del presente Capitolato o installando un mareografo e rilevando le misure per almeno 15 giorni;
- determinazione della linea di riva prima dell'inizio dei lavori e successivamente con cadenza semestrale e comunque dopo ogni evento significativo;
- determinazione di un caposaldo, la cui posizione sarà indicata dalla D.L., collegato alla rete del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso operazioni di livellazione geometrica dal mezzo (art. 69 del presente Capitolato);

Le operazioni di misura dovranno essere realizzate in contraddittorio con la D.L. e la ditta ha l'obbligo di fornire tutta l'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi d'opera che in personale, ritenendosi tale onere compreso nel prezzo unitario indicato. La ditta provvederà ad inviare alla D.L. con periodicità che le verrà richiesta i files riportanti le misure eseguite in tale periodo di tempo. E' data facoltà alla D.L. di ritirare in qualsiasi momento i libretti di misura in forma numerica, secondo quanto detto in precedenza, durante le operazioni di rilievo.

52) Esecuzione di analisi chimico-fisico-biologiche previo prelievo di inerti dalla zona di prelievo della sabbia di ripascimento, nella quantità ed in laboratorio concordate con la D.L.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi delle lavorazioni, fissi ed invariabili, di cui all'apposito articolo (Ammontare delle opere e categoria di lavoro) del presente capitolato.

Art. 58 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, DPR. n.207/2010);
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori (artt.181 e 185 del DPR n.207/2010);
- c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186 del DPR n.207/2010);
- d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre

provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 187 del DPR n.207/2010);

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica e riprese video digitali, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica e riprese video digitali, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 59 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Ai sensi degli artt. 5 (commi 2 e 3) e 6 del Cap. Gen. n. 145/00 e dell'art.32 comma 3 del DPR n.207/2010 (ex art.1 del DM 145/2000), è a carico e a cura dell'Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 60 – CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in ciascuna zona di intervento almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 120 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 61 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1, DPR. n.207/2010)

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO XIV – QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 62 – MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere provveranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Disciplinare e delle prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO).

Tuttavia resta sempre all'Appaltatore la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Stazione Appaltante.

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità esistente in commercio, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione lavori, previa campionatura.

Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di ripascimento, l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se nel caso entro i termini fissati dalla D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato.

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L..

L'Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 20 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali, i cui siti devono essere univocamente individuati, per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche (analisi chimiche, fisiche, batteriologiche, biodisponibilità, ecc.) fissate dalla normativa di settore nazionale e della Regione Sicilia vigente al momento di esecuzione delle suddette prove e verifiche. L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante l'accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò dipenda dai materiali.

Tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno posti in opera (ai sensi delle vigenti normative ambientali) e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei, o non saranno dotati delle previste certificazioni, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura dell'Appaltatore.

È pure richiesto il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e di quelli richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 recante le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. 18 del Capitolato generale.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, l'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di fornire direttamente in cantiere qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalità stabilite dal presente Capitolato, senza poter pretendere alcun compenso o indennizzo. Non verrà parimenti riconosciuto all'Appaltatore il corrispondente importo della fornitura (maggiorato delle spese generali ed utili), se questa era di sua competenza, detraendola dalla contabilità dei lavori.

Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati, a tutte le prove che ritenesse opportune (oltre quelle prescritte nel presente Capitolato) ed agli esperimenti speciali, per l'accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di un'idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l'intervento di Istituti autorizzati.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l'inoltro dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le prove effettuate dai laboratori stessi, o in cantiere, sono a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore. Come regola generale l'Appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le opere tutte vengano eseguite a perfetta regola d'arte con modalità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione.

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l'Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 63 – LUOGHI DI PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali ed il presente Capitolato Speciale non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto e vengano approvati dalla Direzione Lavori previo sopralluogo ed esito positivo delle necessarie prove di laboratorio. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti e dei tempi di esecuzione dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge ivi comprese eventuali prove di laboratorio, indagini di campo, autorizzazioni, aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa

approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate, ove non sia specificatamente indicato il fornitore, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle più accreditate fabbriche, fornaci, cave; dovranno inoltre essere forniti in tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato ed un tempo limitato di occupazione dei suoli interessati dai lavori e dai transiti.

Art. 64 – SABBIA PER IL RIPASCIMENTO

I materiali per il ripascimento provenienti da cave terrestri potranno essere prelevati presso cave in formazioni alluvionali o ottenuti da frantumazione di rocce calcaree o silicee. Sono esclusi materiali provenienti da rocce tenere e facilmente frantumabili o soggette a rapida usura (tipo argilliti, scisti e simili).

Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni limose, argillose e di sostanze organiche, nonché, di sostanze dannose all'impiego a cui la sabbia è destinata (es. cloruri per il calcestruzzo).

Deve essere di natura silicea o calcarea, composta da granelli grossi o medi secondo la classificazione ASCE, con fuso granulometrico privo di elementi con diametro inferiore a 0,125 mm e con passante al diametro 0,25 mm pari al massimo al 10% (percentuale in peso), inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee.

Dovrà essere una sabbia quarzo-feldspatica, bianca con leggera cromia rosata, avente colore intermedio fra la sabbia fine della battigia e quella medio grossolana della spiaggia esistente.

La composizione mineralogica UNI EN 932-3 dovrà essere all'interno dei parametri percentuali sottostanti.

	Composizione mineralogica	
	lim.inf.	lim.sup.
Quarzo	63%	70%
Feldspati	25%	30%
Fram. litici	3%	8%
Altri	0%	0,2%

Durante l'esecuzione delle operazioni di ripascimento, dovrà essere prelevato, in presenza della D.L., almeno un campione dei sedimenti per ogni lotto di 1.000 mc. Tale campione dovrà essere sottoposto ad analisi per la determinazione del fuso granulometrico utile ai fini della contabilizzazione del materiale e per la determinazione del peso specifico.

Art. 65 – PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa, e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

A tutti gli effetti del presente appalto, pertanto, saranno riconosciuti validi dalle due parti sia i risultati ottenuti nei laboratori ufficiali che quelli verbalizzati dalla Direzione Lavori.

Il campionamento e le analisi dovranno essere effettuati sia preventivamente all'inizio della produzione (prequalificazione), sia periodicamente, in corso di lavoro a semplice richiesta della D.L. L'Impresa dovrà dotarsi di tecnico proprio (il geologo), cui dovrà contrattualmente affidare la responsabilità della preparazione dei campioni di prequalificazione, nonché della verifica della costanza di qualità del materiale prodotto a seguito della prequalificazione. Spese ed oneri relativi sono a carico dell'Impresa. Il tecnico che sarà a disposizione della D.L. per ogni verifica sul posto sarà proposto dall'Impresa, per l'accettazione, alla D.L. Il laboratorio di cui al 1° comma sarà indicato dalla Direzione Lavori.

Art. 66 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può

provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie (analisi chimiche, fisiche, batteriologiche, biodisponibilità, ecc.), ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto e comunque dalla normativa di settore, possono anche essere disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, e tutte le spese relative sono a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori deve essere avvisata con congruo anticipo al fine di impartire le disposizioni di prelievo dei campioni e la redazione di appositi verbali; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore resta obbligato ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge n°1086/1971).

Non verranno accettate forniture relative alla sicurezza della circolazione stradale, ai sensi della Circolare Min. LL. PP. 16 maggio 1996, n. 2357, che siano non conformi alle specifiche tecniche dell'Amministrazione, oppure che siano prodotte da fornitori il cui sistema di gestione aziendale non sia certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9002/1994 da organismi accreditati.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

CAPITOLO XV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 67 – PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE

Tutti i lavori in genere, dovranno essere eseguiti con la massima tempestività necessaria e a perfetta regola d'arte; si uniformeranno alle norme ed indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono i seguenti articoli ed i relativi prezzi della Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.

Per norma generale, resta stabilito che nei prezzi unitari di tutti i lavori a misura, sia dentro che fuori acqua si intende sempre compreso e compensato ogni magistero occorrente, anche se non fosse particolarmente specificato nella dizione dei singoli prezzi, nonché ogni attrezzo ed ordigno ed in generale ogni mezzo che possa occorrere per la esecuzione completa e perfetta dei lavori in genere.

In base ai suddetti prezzi, si intende inoltre completamente retribuita ogni prestazione avente carattere generale, come fornitura di barche, con marinai scandagli, sagole, palombaro con battello munito di pompe, guida e manovali alle pompe, cassetta con fondo di vetro per osservazioni subacquee, attrezzi, strumenti e personale per rilievi.

E' tassativamente vietato all'Impresa introdurre comunque variazioni nella forma, nelle dimensioni e nel modo di esecuzione delle opere, neanche se giustificate con ragioni di miglioria senza esplicita disposizione scritta dalla Direzione dei lavori.

Comunque non si terrà conto alcuno dei materiali, lavorazioni e magisteri non previsti, né ordinati dalla Direzione dei lavori qualunque possano essere i vantaggi ottenuti o conseguiti.

La Direzione dei Lavori, per contro, entro i limiti consentiti dall'art. 132 del Dlgs n.132/2006, ha la più ampia facoltà di variare, anche in corso d'opera, la struttura e le dimensioni dell'opera stessa, e l'Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni in proposito senza poter trarre da ciò argomento per chiedere sovrapprezzi, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 68 - LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nelle tavole di progetto allegate al contratto s'intendono riferite al livello medio del mare, effettivo rispetto all'area di cantiere.

Per determinare praticamente il livello medio marino l'Appaltatore dovrà riferirsi al caposaldo rappresentativo del sito di intervento trasportando la quota dal più vicino caposaldo I.G.M. con apposita livellazione i cui metodi ed operazioni saranno illustrati in una apposita relazione insieme alle monografie dei capisaldi stessi da consegnare alla D.L. entro 15 giorni dalla consegna dei lavori.

L'Appaltatore fisserà una piastra in ottone murata al calcestruzzo esistente o su nuovo basamento interrato a cui andrà zancata, di cm. 10 x 20 x 1, riportante la scritta: Comune di Giardini Naxos - caposaldo di livellazione 2014 e la quota s.l.m.m.

L'Imprenditore riporterà e fisserà detta quota, se richiesto, sopra capisaldi secondari stabiliti in continuità delle opere ed è tenuto altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi.

Art. 69 - CAPOSALDI

Tutte le quote dovranno essere riferite a caposaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità. L'elenco dei caposaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

Art. 70 - TRACCIAMENTI E SEGNALAMENTI - RILIEVI

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare in contraddittorio la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati, nel termine di 15 giorni dalla consegna (rilievi dettagliati di prima pianta). In difetto trascorsi gg. 10 dal termine assegnato, la D.L. provvederà direttamente e la relativa spesa sarà addebitata all'appaltatore, operando una detrazione sul successivo S.A.L. Il rilievo sarà consegnato all'Appaltatore assegnando un termine perentorio per le verifiche in contraddittorio.

Nel caso che gli elaborati consegnati dall'Impresa non risultassero completi di tutti gli elementi necessari o nel caso che non risultassero inseriti in Contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.

Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed ad indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

A maggior chiarimento di quanto prescrivono gli artt. 10 e 16 del Capitolato Generale resta stabilito che il tracciamento delle opere sarà fatto dall'Impresa e verificato dalla Direzione dei Lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo o scandaglio o caposaldo, che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro, l'Impresa sarà tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il materiale, l'attrezzatura ed il personale qualificato necessario alla esecuzione, in particolare per le sezioni di prima pianta della spiaggia e del fondale da spingersi fino a m. 10 (dieci) di profondità con sezioni, le cui posizioni si identificheranno con quelle di progetto.

Verranno inoltre rilevate le sezioni tracciate per il computo delle quantità versate, visibili sulle Tavole di progetto. Le radici, di queste sezioni, verranno anch'esse materializzate dall'Impresa con calcestruzzo e piastrine. Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, si assumerà quale zero il livello medio del mare quello definito al precedente art. 68. L'Impresa ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità marittime e dalla Direzione dei Lavori. Qualora l'inizio delle operazioni di collaudo vada oltre il termine massimo previsto all'art. 51 spetta all'Impresa un compenso per gli oneri connessi al mantenimento dei segnali necessari alla sicurezza della navigazione. Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Impresa ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile del versamento dei materiali a mare e di ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa. Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Stazione Appaltante, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico del concessionario.

Art. 71 - AREE DA ADIBIRE A CANTIERE

L'onere della richiesta di concessione dell'impiego delle aree che dovranno essere adibite al servizio del cantiere spetta all'Impresa che dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri contenuti nella concessione ed a quelli eventuali imposte dalle Autorità militari e dalle Amministrazioni Statali, regionali, provinciali e comunali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Art. 72 – OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE

Fermo restando quanto prescrivono gli altri articoli di questo capitolato e secondo quanto previsto negli artt. 16 e 17 del Capitolato generale cui al D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti la ricerca, occupazione, canoni, concessioni, autorizzazioni, apertura e gestione delle cave e/o depositi, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo; al momento della consegna dei lavori, essa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Appaltatore resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei sedimenti per la realizzazione dei ripascimenti nonché di quanto altro occorrente al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Appaltatore medesimo dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Nel caso di cave si elencano a titolo di esempio i seguenti oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore: pesatura del materiale, trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto del cappellaccio e del materiale di scarto (terra vegetale e quanto altro), costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell'Amministrazione e quanto altro occorrente.

L'Appaltatore ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava o accessori.

Nessun speciale compenso od indennità potrà richiedere l'Impresa in consegna delle maggiori spese o difficoltà che potrà incontrare in questo campo per la completa osservanza delle norme di legge o delle maggiori prescrizioni che potessero dettare le Autorità competenti di cui sopra o per sopraggiunte difficoltà di trasporto di qualsivoglia natura.

Art. 73 – DRAGAGGIO DEI FONDALI

Resta stabilito che gli oneri per il conseguimento di tutte le autorizzazioni e/o permessi per il dragaggio dei fondali e per la mobilitazione dei mezzi marittimi sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore incontri a tale riguardo. Tutti gli oneri e le prestazioni inerenti al lavoro di dragaggio come pesatura del materiale, trasporto al sito di imbarco, costruzione di

scali di imbarco, posizionamento di condotte terrestri e marine, lavori inerenti alle opere provvisorie, costruzione di strade di servizio e di locali per il ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell'Amministrazione e quanto altro occorrente, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha la facoltà di adottare, per il dragaggio dei fondali, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti, alle ulteriori prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto competente per quanto concerne la sicurezza della navigazione e alle prescrizioni impartite dalla Amministrazione appaltante nel presente progetto e in particolare nel presente capitolato. A tale proposito l'Appaltatore fornirà, prima dell'inizio dei lavori di dragaggio, un dettagliato piano di dragaggio recante la planimetria dell'area in base ai rilievi di prima pianta e le sezioni di dragaggio secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento con i rilievi effettuati; tale Piano sarà sottoposto a specifica approvazione da parte della D.L. entro tre giorni dal ricevimento. Tale rilievo costituirà la base su cui impostare la contabilità.

L'Appaltatore dovrà registrare in continuo la traccia degli spostamenti effettuati durante il dragaggio e fornire tale documentazione comprovante che il prelievo è avvenuto sempre all'interno dell'area prevista; a tal proposito dovranno essere tenuti in ordine e tempestivamente aggiornati i Diari di Bordo che potranno, ad ogni momento, essere visionati dalla D.L.

I dati saranno riversati su computer con software dedicato e trasmessi alla D.L., insieme ad una stima del volume dragato. L'Appaltatore dovrà fornire al personale della D.L., su richiesta scritta di quest'ultima, a bordo della draga (o dell'equivalente mezzo usato per il dragaggio) un dispositivo GPS, tarato con verbale di verifica, che verrà impiegato per la verifica della posizione del mezzo dragante in ogni momento della sua attività.

Ogni sconfinamento in aree non autorizzate comporterà l'annullamento del computo del carico relativo, oltre la richiesta di indennizzo di eventuali danni arrecati. E' fatto obbligo all'Appaltatore monitorare, a propria cura e spese, lo stato dei fondali mediante rilievi effettuati con ecoscandaglio. Verranno effettuati rilievi della zona di dragaggio di prima pianta per produrre il piano di dragaggio, durante i lavori (con cui produrre i documenti di cui al punto precedente) ed alla fine dei lavori e gli stessi verranno estesi per circa 50 m oltre il limite dell'area di lavoro. Tali rilievi verranno utilizzati anche per la contabilità come di seguito specificato.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei lavori di dragaggio od accessori.

Art. 74 - SONDAGGI E CARATTERIZZAZIONE AREA DI DRAGAGGIO

Nell'area di dragaggio per il prelievo di sabbia per il ripascimento sono previsti n° 2 sondaggi per il prelievo di altrettante carote della lunghezza di 2,00 m. per la caratterizzazione del materiale ai sensi della DGR n.255/09. Tale attività di caratterizzazione dei sedimenti dovrà essere eseguita dall'ARPA di Messina.

Da ogni carota dovranno essere prelevati n°4 campioni per le analisi di rito (1 campione ogni 50 cm) per un totale di 8 campioni.

L'esecuzione del dragaggio e del successivo ripascimento con i sedimenti provenienti dalla zona individuata dal presente progetto, resta comunque condizionato dall'esito delle analisi di caratterizzazione dei sedimenti da dragare che devono confermare l'idoneità dell'utilizzo dei sedimenti per il ripascimento.

Art. 75 – POSA IN OPERA DEL MATERIALE DI RIPASCIMENTO

Si precisa che, resta sempre dell'Appaltatore la piena responsabilità circa i materiali da ripascimento adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo la stessa tenuta a controllare che tutti i sedimenti corrispondano alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare dalla Direzione dei Lavori.

Considerata la particolare natura dell'appalto, lo stato di erosione dei litorali e la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di un tempestivo e veloce intervento, l'Appaltatore dovrà dimostrare il possesso/disponibilità di tutti i mezzi, le tecnologie e le maestranze idonei al rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento e del relativo programma dei lavori.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi dovranno essere comprovate dal Registro Navale Italiano o enti di classifica equiparabili riconosciuti dalla Comunità Europea.

I requisiti minimi potranno altresì essere oggetto di verifica diretta, anche prima dell'effettivo inizio dei lavori, da parte della D.L. e dell'Amministrazione regionale mediante sopralluogo sui mezzi che avverrà, a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire tutta l'assistenza che verrà richiesta dalla Direzione Lavori per l'esecuzione di prove, prelievi e saggi da effettuare con l'appoggio dei mezzi navali impiegati per i lavori.

Qualora i materiali da ripascimento prelevati dal punto di dragaggio saranno trasportati con mezzo marittimo nella zona da ripascere, il trasporto dovrà avvenire lungo le rotte di trasporto approvate dall'Autorità Marittima territorialmente competente ed adottando ogni accorgimento atto ad evitare perdite di carico lungo il percorso.

Lo scarico potrà avvenire nella zona da ripascere con benna o con cassoni ribaltabili anche con l'utilizzo di tramogge o scivoli provvisori.

L'Appaltatore assicurerà che le autorità aventi giurisdizione nell'area marina siano prontamente informate e rilascino apposita autorizzazione circa la localizzazione della posizione delle ancore come pure su qualsiasi altra struttura installata nell'area dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad informare la D.L. tramite bollettino periodico dal quale risultino il numero di viaggi

eseguito, il quantitativo stazzato di materiale trasportato e scaricato, la progressiva del litorale dove è stato effettuato lo scarico, i tempi delle singole operazioni, le condizioni meteo nonché tutte le circostanze utili a caratterizzare il lavoro svolto (supporto informatico formato foglio elettronico).

In aggiunta a ciò dovranno essere posizionate delle boe ai vertici dell'area di scarico sotto la supervisione della D.L., adottando adeguati spazi come franco di manovra. L'Appaltatore resta comunque responsabile del mantenimento delle boe così fissate.

Ogni sconfinamento in aree non autorizzate comporterà l'annullamento del computo del carico relativo, oltre la richiesta di indennizzo di eventuali danni arrecati.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei lavori.

Nelle operazioni di posa in opera del materiale da ripascimento dovranno essere preventivamente individuati i punti di consegna delimitando nel contempo le zone della fascia di litorale interessate dalle lavorazioni.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

La frequenza e le modalità dei controlli verranno stabilite dalla Direzione Lavori su un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del carico in esame anche al fine della verifica del peso specifico del materiale in relazione al contenuto d'acqua; le modalità di controllo saranno conformi a quanto previsto nel Capitolato Speciale per verificare la qualità del materiale di ripascimento.

Art. 76 - RIPASCIMENTO DEI SEDIMENTI PROVENIENTI DA CAVE TERRESTRI

Il materiale di ripascimento proveniente da cave sarà fornito e posto in opera via terra.

I sedimenti per ripascimento provenienti da cave terrestri dovranno essere condotti e scaricati in cantiere, secondo quanto indicato nel P.S.C. e/o dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Il materiale di ripascimento sarà scaricato dai mezzi di trasporto direttamente nelle zone di versamento indicate nei disegni di progetto, previa formazione di idonee piste realizzate con lo stesso materiale di ripascimento. Il materiale sarà spinto in mare da una pala, creando un pennello rifornitore secondo un orientamento normale alla linea di costa su un fronte di 5-8 metri e con una quota a circa + 1.00 metri, il tutto secondo le specifiche disposizioni della D.L. anche in base alle condizioni del mare.

Prima dello scarico il materiale sarà sottoposto a misurazione su autocarro, preventivamente identificato e misurato.

Dovranno essere posizionate le opportune recinzioni delle aree di ripascimento e le boe ai vertici dell'area di scarico sotto la supervisione della D.L., adottando adeguati spazi come franco di manovra. Nelle operazioni di fornitura e posa in opera del materiale di ripascimento dovranno a cura dell'appaltatore essere preventivamente individuati i punti di consegna delimitando nel contempo le zone della fascia di litorale interessate dalle operazioni di stesa e spianamento secondo gli elaborati di progetto. In particolare l'impresa dovrà preventivamente sottoporre all'approvazione della D.L. un piano dei lavori di ripascimento corredato di idonee tavole grafiche per l'ubicazione piano altimetrica delle zone di fornitura del materiale di ripascimento e le aree interessate dalle operazioni di spandimento e spianamento e di manovra dei mezzi.

E' obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati e ai riempimenti di ripascimento durante la loro realizzazione quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

Per la verifica del profilo di spandimento verrà effettuato a cura dell'appaltatore un rilievo lungo il litorale mediante operazioni topografiche e batimetriche. I rilievi dovranno essere eseguiti sia prima e sia dopo il ripascimento. L'appaltatore dovrà consegnare le aree di ripascimento con scarpate regolari e spianate, on i cigli ben allineati e profilati e compiendo fino al collaudo gli occorrenti ricarichi o tagli, le riprese e le sistemazioni necessarie e l'espurgo di eventuali fossi.

I profili di versamento indicati in progetto sono vincolanti nella quota della sagoma emersa, nella posizione della linea di costa secondo punti di riferimento indicati dalla D.L. sulla base degli elaborati di progetto e dei volumi di materiale effettivamente posti in opera.

Art. 77 - SALPAMENTI

Nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, la Direzione dei lavori può ordinare all'Impresa qualunque salpamento sia all'asciutto sia in acqua.

Il materiale salpato, ove debba essere impiegato, prenderà il posto che gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre istruzioni che potrà impartire in merito la Direzione dei lavori. Si precisa che nulla sarà dovuto all'Impresa per salpamenti il cui onere è compreso nel prezzo, non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal luogo dove per qualunque ragione non possa utilmente rimanere.

Art. 78 - DEMOLIZIONI E SALPAMENTI

Nelle demolizioni, scomposizioni, rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua, l'Impresa deve curare che i materiali vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi e provvedere alle eventuali necessarie puntellature.

I materiali di cui è previsto il reimpiego in progetto vanno accatastati, ripuliti e trasportati nei luoghi di impiego, mentre quelli di risulta non impiegabili devono essere trasportati alle discariche autorizzate.

Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l'Impresa ritiene più idonei.

Nelle demolizioni fuori acqua è vietato gettare dall'alto i materiali che invece debbono essere trasportati o guidati in basso; è vietato, inoltre, sollevare polvere per cui sia le murature che i materiali di risulta devono essere opportunamente bagnati.

E' previsto che l'Impresa effettui il salpamento di qualunque materiale caduto in mare nel corso dei lavori a propria esclusiva cura e spese.

Art. 79 – RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI

I relitti o oggetti imprevisi, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo da dragare e che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Appaltatore su ordine scritto della Direzione dei lavori.

Art. 80 - BONIFICA RESIDUATI BELLICI

L'ispezione magnetotermica subacquea per la bonifica dei fondali di posa da ordigni bellici sarà eseguita sul fondale interessato dai lavori, compresi e compensati tutti gli oneri di assistenza con mezzi e personale marittimo specializzato, gli scavi per il recupero dagli ordigni eventualmente rinvenuti, il loro recupero, la loro custodia e consegna alle Autorità Militari, il rilascio da parte delle Autorità competenti delle necessarie autorizzazioni e della dichiarazione di garanzia come previsto dalla normativa vigente, compresa la consegna della cartografia planimetrica relativa alle aree bonificate ed ogni ulteriore onere e magistero occorrente per dare l'indagine completa ed eseguita a perfetta regola d'arte.

CAPITOLO XVI

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 81 - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso contrattuale; tali prezzi sono irrevocabilmente accettati dall'Appaltatore con la formulazione dell'offerta e la sottomissione del Contratto e del verbale di consegna eventualmente sotto riserva di legge, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque in ordine generale e necessari a dare i lavori completo in ogni loro particolare e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi, contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel Presente Capitolato ed in particolare nell'art. 57, ogni onere e spesa per i rilievi, i caposaldi e le analisi di laboratorio, ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.

Art. 82 - VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per le valutazioni delle eventuali quantità di lavoro risultanti in aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facenti parte del contratto, si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto presto e precisato negli atti dell'Appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sarà tenuto a prestarsi a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accettate.

Le qualità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi. Nei prezzi contrattuali non sono incluse le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente per le quali è previsto un compenso non soggetto al ribasso d'asta.

I lavori da computare a misura saranno pagati in base alle misure fissate all'atto della misurazione a lavorazione effettuata. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano comunque a salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi e nel presente capitolato.

Le opere da computare a misura (materiale dragato) saranno valutate a peso tramite i bollettari, quindi tramutate in volume attraverso il peso specifico del materiale dragato con le eventuali detrazioni per presenza di acqua; le stazzature dei pontoni verranno effettuate all'interno dell'area di cantiere (delimitata dal perimetro degli specchi acquei autorizzati) immediatamente prima dello scarico nelle sagome indicate nel progetto oppure a volume attraverso rilievi di 1^a e 2^a pianta nella zona da dragare e/o nella zona soggetta al ripascimento.

Art. 83 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi per i lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva scritta da parte della Direzione dei Lavori.

Art. 84 - MANO D'OPERA –MERCEDI

Le prestazioni di mano d'opera saranno compensate con i prezzi dell'elenco utilizzati per le analisi di progetto e fermo restando l'onere dell'osservanza delle disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo stabilito per fornitura della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, per la sicurezza, comprese le attrezzature individuali e generali, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Art. 85 - NOLI

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste anche per quanto riguarda la sicurezza, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza tutta dotata delle attrezzature individuali per la sicurezza: la spesa per il combustibile c/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Quanto richiamato nel presente articolo è valido qualora tale onere non sia ricompreso all'interno delle singole voci di prezzo a base di gara o comunque se non diversamente disposto negli articoli del presente capitolato speciale.

Art. 86 - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

Quanto richiamato nel presente articolo è valido qualora tale onere non sia ricompreso all'interno delle singole voci di prezzo a base di gara o comunque se non diversamente disposto negli articoli del presente capitolato speciale.

Art. 87 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc. facile a misure, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori secondo i prezzi elementari utilizzati per le analisi di progetto o secondo gli importi di fattura. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento di od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, sicurezza, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente Capitolato e nel l'art. 34 del Capitolato Generale.

Art. 88 – NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Gli eventuali mezzi da impiegare per il trasporto via terra del materiale di ripascimento (sabbie) devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale.

Analogamente i mezzi adibiti al trasporto via mare per il trasporto del materiale di ripascimento devono essere

contrassegnati con una matricola d'identificazione. Per la contabilizzazione delle lavorazioni da effettuare a misura, devono avere un verbale di stazzatura aggiornato alle attuali condizioni del mezzo stesso, sul quale desumere le letture alle quattro stadi di affondamento del mezzo.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'Appaltatore ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di impartire.

Art. 89 – MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI DRAGAGGI

Fermo restando che i lavori di costruzione delle opere sono computati a corpo d'opera, per eventuali riscontri la D.L. potrà ordinare misurazioni sia continuative che saltuarie sulle quantità di approvvigionamento. A tal fine si farà riferimento ai punti di seguito riportati.

Le misurazioni che la D.L. riterrà opportune avranno il solo scopo di definire la rispondenza tra le lavorazioni realizzate e quelle di progetto e non daranno diritto alcuno all'Appaltatore per eventuali quantitativi maggiori.

Il dragaggio ed il ripascimento potranno essere effettuati con draga aspirante/refluente, con motopontone e pompa per lo scarico sulla spiaggia emersa o con altri mezzi e tecnologie proposti dall'impresa, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso di draga aspirante/refluente potrà essere previsto un punto di attacco alla tubazione diretta verso il punto di sversamento sulla spiaggia nella zona di mare al di fuori delle scogliere emerse. La tubazione rilancerà la miscela di acqua e sabbia sulla spiaggia emersa.

Mezzi terrestri quali pale gommate o cingolate provvederanno allo spianamento ed alla configurazione del profilo di progetto (profilo di sversamento). In questo caso la contabilizzazione del ripascimento potrà essere effettuata tramite rilievi topo-batimetrici di prima e seconda pianta, compatibilmente con i tempi di esecuzione delle lavorazioni, o con altro metodo ad insindacabile giudizio della stessa stazione appaltante.

Nel caso il lavoro fosse effettuato con motopontone si potrà prevedere una zona di scarico del materiale sabbioso in prossimità del tratto da ripascere. Tramite pompe e tubazioni la miscela di acqua e sabbia dovrà essere rilanciata sulla spiaggia emersa. Mezzi terrestri quali pale gommate o cingolate provvederanno allo spianamento ed alla configurazione del profilo di progetto (profilo di sversamento). In questo caso la contabilizzazione del ripascimento potrà essere effettuata tramite stazzatura dei mezzi marittimi, o con altro metodo ad insindacabile giudizio della stessa stazione appaltante. La contabilizzazione del materiale dragato potrà avvenire anche tramite rilievi batimetrici di prima e seconda pianta effettuati sull'area di prelievo del materiale da ripascimento. A seconda dei mezzi o delle tecnologie utilizzate per il dragaggio ed il ripascimento, il materiale sarà comunque sversato sulla spiaggia emersa in prossimità della battaglia per permettere il successivo spianamento e configurazione del profilo di progetto come previsto nelle apposite tavole grafiche.

Le operazioni di stazzatura verranno effettuate in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'Appaltatore, o suoi rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori.

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale.

I materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico completo, l'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano.

Art. 90 - SEDIMENTI PER RIPASCIMENTO DRAGATI E REFLUITI

I sedimenti provenienti dal dragaggio e refluiti sull'arenile saranno compensati a volume (sul solo materiale solido), in base al volume realmente dragato che verrà calcolato secondo le sezioni di dragaggio e di ripascimento ottenute mediante i rilievi batimetrici e topografici di prima e seconda pianta e quelli durante l'esecuzione dei lavori per il pagamento delle rate in acconto, da eseguirsi a cura dell'Appaltatore.

Come verifica sulla contabilità potrà usato il misuratore di portata solida posto a bordo della draga e l'Impresa dovrà allegare alla contabilità il libretto del volume progressivo di dragaggio.

Per la contabilità, dovranno essere prodotte delle sezioni relative alla condizione iniziale e finale dei lavori di dragaggio e di ripascimento e dovrà essere calcolato il volume di dragaggio e refluitamento risultante, mediante il metodo delle sezioni ragguagliate o analogo.

Art. 91 - SEDIMENTI PER RIPASCIMENTO PROVENIENTI DA CAVE TERRESTRI

I materiali di ripascimento provenienti da cava verranno contabilizzati unicamente a volume su cassone di autocarri numerati riempiti e spianati a raso delle sponde, con passaggio tuttavia di controllo dell'autocarro su bilico, a controllo della corsa ed ulteriore controllo interno della D.L., tramite il peso specifico delle diverse classi granulometriche, predeterminato in laboratorio, su un campione rappresentativo di lotti di 3000 mc., nelle condizioni "asciutto, umido, bagnato".

Qualora non venga predisposta una pesa dedicata al cantiere la D.L. dovrà inviare a pesa pubblica un campione di almeno il 5% dei carichi trasportati per una verifica.

La contabilizzazione avverrà comunque unicamente a misura volumetrica, restando la pesatura una verifica di massima aggiuntiva delle quantità trasportate.

La verifica dei volume su cassone, verrà effettuata dall'incaricato della Direzione dei lavori, in corrispondenza del bilico. Per le modalità relative ai bollettari e registri dei ripascimenti, questi verranno stampati a spese dell'impresa su schema approvato dalla D.L.

Degli autocarri numerati per trasporto sabbie e graniglie, con apposito verbale oltre alla tare verranno pure determinate le misure geometriche del cassone, lunghezza ed altezza sponde ed il suo volume.

Art. 92 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n° 207/2010.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Art. 93 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore dovrà demolire, rimuovere e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all'ordine ricevuto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle opere male eseguite.

L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.

CAPITOLO XVII

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 94 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE E DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto vincola l'Appaltatore anche per il rispetto dei termini previsti per le singole lavorazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla D.L. per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato delle opere di cui all'art.43 comma 10 del DPR n.207/2010 e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 40 del DPR. n.207/2010 (cronoprogramma).

Prima di dare inizio a lavori l'Appaltatore è tenuto ad informarsi presso i proprietari e/o concessionari delle aree interessate dall'esecuzione delle opere se eventualmente nelle zone interessate dal transito dei mezzi di cantiere o nelle quali ricadono le opere anche di tipo provvisoriale esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Associazioni Balneari, Enti di gestione di servizi, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

INDICE

CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO :	 pag. 2
Art. 2 – IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	 pag. 2
2.2. <i>Modalità di stipulazione del contratto</i>	 pag. 3
2.3 <i>Variazione degli importi</i>	 pag. 3
Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	 pag. 3
Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	 pag. 4
Art.5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI – SPESE CONTRATTUALI	 pag. 4
Art. 6 – QUALIFICAZIONE	 pag. 5
Art. 7 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE	
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	 pag. 5
Art. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	 pag. 5
Art. 9 – RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
E DIRETTORE DI CANTIERE	 pag. 5
Art. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI,	
I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	 pag. 6
Art. 11 – DENOMINAZIONE IN VALUTA	 pag. 6
Art. 12 – CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI	 pag. 6
Art. 13 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	 pag. 7

CAPITOLO II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - ANDAMENTO DEI LAVORI	 pag. 8
Art. 15 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	 pag. 8
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	 pag. 9

CAPITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESA DEI LAVORI

Art.17 - SOSPENSIONE – RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI	 pag. 10
--	---------------

CAPITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	 pag. 12
Art. 19 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO	 pag. 12
Art. 20 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E NEI PAGAMENTI	 pag. 12
Art. 21 – PAGAMENTI A SALDO	 pag. 13
Art. 22 - REVISIONE PREZZI	 pag. 13
Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	 pag. 13
Art. 24 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	 pag. 13

CAPITOLO V - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Art. 25 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	 pag. 14
25.1 <i>Valutazione dei lavori a misura</i>	 pag. 14
25.2 <i>Valutazione dei lavori in economia</i>	 pag. 14
Art. 26 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	 pag. 14
Art.27 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DI ELENCO - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	 pag. 14

CAPITOLO VI – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - CAUZIONE PROVVISORIA	 pag. 15
Art. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA	 pag. 15
Art. 30 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	 pag. 15
Art. 31 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA	 pag. 16

CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	 pag. 17
Art. 33 - DIRETTORE DEI LAVORI	 pag. 17
Art. 34 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO O SCAVO	 pag. 17
Art. 35 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI – RINVENIMENTI	 pag. 17
Art. 36 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE	 pag. 18
Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	 pag. 18
Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	 pag. 18

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 – NORME DI SICUREZZA GENERALI	 pag. 20
Art. 40 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	 pag. 20
Art. 41 – PIANI DI SICUREZZA	 pag. 20
Art. 42 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	 pag. 21
Art. 43 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	 pag. 21

CAPITOLO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 - SUBAPPALTO E COTTIMO	 pag. 22
Art. 45 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	 pag. 23

CAPITOLO X – MANODOPERA

Art. 46 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	 pag. 24
--	---------------

CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI	 pag. 25
Art. 48 – CONTO FINALE	 pag. 25
Art. 49 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	 pag. 25
Art. 50 - CONTROLLI – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI	 pag. 25
Art. 51 – TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE	 pag. 26

CAPITOLO XII - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 52 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	 pag. 27
Art. 53 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	 pag. 27
Art. 54 – SCIOGLIMENTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - FUSIONI E CONFERIMENTI	 pag. 27
Art. 55 – RECESSO DAL CONTRATTO	 pag. 29
Art. 56 - OSSERVANZA DELLE LEGGI	 pag. 29

CAPITOLO XIII – NORME FINALI

Art. 57 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	 pag. 30
Art. 58 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	 pag. 33
Art. 59 – CUSTODIA DEL CANTIERE	 pag. 34
Art. 60 – CARTELLO DI CANTIERE	 pag. 34
Art. 61 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	 pag. 34

PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO XIV – QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 62 – MATERIALI IN GENERE	 pag. 35
Art. 63 – LUOGHI DI PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI	 pag. 36
Art. 64 – SABBIA PER IL RIPASCIMENTO	 pag. 37
Art. 65 – PROVE DEI MATERIALI	 pag. 37
Art. 66 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	 pag. 37

CAPITOLO XV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 67 – PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE	 pag. 39
Art. 68 - LIVELLO MEDIO DEL MARE	 pag. 39
Art. 69 – CAPOSALDI	 pag. 39
Art. 70 - TRACCIAMENTI E SEGNALAMENTI – RILIEVI	 pag. 39
Art. 71 - AREE DA ADIBIRE A CANTIERE	 pag. 40
Art. 72 – OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE	 pag. 40
Art. 73 – DRAGAGGIO DEI FONDALI	 pag. 40
Art. 74 - SONDAGGI E CARATTERIZZAZIONE AREA DI DRAGAGGIO	 pag. 41
Art. 75 – POSA IN OPERA DEL MATERIALE DI RIPASCIMENTO	 pag. 41
Art. 76 - RIPASCIMENTO DEI SEDIMENTI PROVENIENTI DA CAVE TERRESTRI	 pag. 42
Art. 77 – SALPAMENTI	 pag. 42
Art. 78 - DEMOLIZIONI E SALPAMENTI	 pag. 42
Art. 79 – RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI	 pag. 43
Art. 80 - BONIFICA RESIDUATI BELLCI	 pag. 43

CAPITOLO XVI - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 81 - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO	pag. 44
Art. 82 - VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI	pag. 44
Art. 83 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	pag. 44
Art. 84 - MANO D'OPERA –MERCEDI	pag. 45
Art. 85 – NOLI	pag. 45
Art. 86 - TRASPORTI	pag. 45
Art. 87 - MATERIALI A PIE' D'OPERA	pag. 45
Art. 88 – NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO	pag. 45
Art. 89 – MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI DRAGAGGI	pag. 46
Art. 90 - SEDIMENTI PER RIPASCIMENTO DRAGATI E REFLUITI	pag. 46
Art. 91 - SEDIMENTI PER RIPASCIMENTO PROVENIENTI DA CAVE TERRESTRI	pag. 47
Art. 92 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	pag. 47
Art. 93 – DIFETTI DI COSTRUZIONE	pag. 47

CAPITOLO XVII - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 94 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE E DEI LAVORI	pag. 48
---	---------